

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 481/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 482/2001 della Commissione del 9 marzo 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 7
- Regolamento (CE) n. 483/2001 della Commissione, del 9 marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000 ..... 9
- Regolamento (CE) n. 484/2001 della Commissione, del 9 marzo 2001, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000 ..... 10
- Regolamento (CE) n. 485/2001 della Commissione, del 9 marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000 ..... 11
- Regolamento (CE) n. 486/2001 della Commissione, del 9 marzo 2001, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000 ..... 12
- Regolamento (CE) n. 487/2001 della Commissione, del 9 marzo 2001, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto ..... 13
- Regolamento (CE) n. 488/2001 della Commissione, del 9 marzo 2001, relativo alla redistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1174/2000 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione ..... 15
- Regolamento (CE) n. 489/2001 della Commissione, del 9 marzo 2001, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 885/2000 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso ..... 16

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Direttiva 2001/21/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per includervi le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo** ..... 17
- 

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2001/191/CE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2001, intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche dell'Irlanda con gli indirizzi di massima** ..... 22

2001/192/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che rende pubblica la raccomandazione intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche dell'Irlanda con gli indirizzi di massima** ..... 24

**Commissione**

2001/193/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 1° marzo 2001, sull'informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 477]** ..... 25

2001/194/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 5 marzo 2001, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le sostanze ossido di difenile, derivato pentabromato e cumene <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 439]** ..... 30

2001/195/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 marzo 2001, che proroga per la quinta volta la validità della decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 501]** ..... 37
- 

**Rettifiche**

- Rettifica del regolamento (CE) n. 447/2001 della Commissione, del 5 marzo 2001, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare (GU L 64 del 6.3.2001) ..... 38

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 481/2001 DEL CONSIGLIO  
del 6 marzo 2001**

**che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

*Articolo 1*

(1) In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di adeguamento e, in particolare, della parte relativa al protocollo n. 3 dei rispettivi accordi europei conclusi con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, è stato adottato il regolamento (CE) n. 377/2000 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 i prodotti originari della Polonia, di cui all'allegato del presente regolamento, sono oggetto di concessioni alle condizioni citate in detto allegato. La tabella 3 dell'allegato elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili alle importazioni di questo paese nella Comunità.

(2) La procedura per l'adozione formale del protocollo di adeguamento, che disciplina gli aspetti relativi agli scambi dell'accordo europeo con la Polonia, non è stata ultimata in tempo per consentire la sua entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2001. È necessario quindi prevedere la proroga, in via autonoma, delle concessioni a favore della Polonia fino al 31 dicembre 2001.

*Articolo 2*

Se la Polonia non applica più le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione può sospendere l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

(3) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, ha codificato le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio <sup>(4)</sup>, (in seguito denominato «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 377/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia e della Bulgaria (GU L 47 del 19.2.2000, pag. 4).

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 (GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

*Articolo 4*

1. Le concessioni relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati stabilite nel protocollo di adeguamento concluso con la Polonia sostituiscono le concessioni stabilite nell'allegato del presente regolamento:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2001, se il protocollo di adeguamento è in vigore a tale data, oppure
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo protocollo di adeguamento, se esso entra in vigore dopo il 1° gennaio 2001.

2. Le modalità di attuazione delle misure stabilite dal presente regolamento si applicano anche alle corrispondenti misure stabilite nel protocollo di adeguamento della Polonia.

*Articolo 5*

I contingenti tariffari di cui alla tabella 1 dell'allegato del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione ai sensi degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. THALÉN

---

## ALLEGATO

Tabella 1

**Contingenti applicabili all'importazione di prodotti originari della Polonia aperti per il 2001**

Numero d'ordine	Codice NC	Contingente 2001 (in tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile (*)
09.5401	0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99	23	EAR
09.5403	1704 10 1704 90 30 1704 90 55 1704 90 71 1704 90 75 ex 1704 90 99 (Codice TARIC 10)	7 180	EAR
09.5404	1806 10 20 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90	5 016	EAR
09.5405	1902 11 00 1902 19 10 1902 19 90 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 10 1902 30 90 1902 40 10 1902 40 90	525	EAR
09.5407	1903 00 00	59	EAR

Numero d'ordine	Codice NC	Contingente 2001 (in tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile (*)
09.5408	1905 10 00 1905 20 1905 30 11 1905 30 19 1905 30 30 1905 30 51 1905 30 59 1905 30 91 1905 30 99 1905 40 1905 90 10 1905 90 20 1905 90 30 1905 90 40 1905 90 45 1905 90 55 1905 90 60 1905 90 90	2 295	EAR
09.5409	2001 90 40 2004 10 91 2005 20 10 2008 99 91	36	EAR
09.5411	2101 12 98 2101 20 98	23	EAR
09.5413	2101 30 19 2101 30 99	450	EAR
09.5415	2106 90 10	675	EAR

(\*) EAR = Elementi agricoli ridotti applicabili nei limiti quantitativi dei contingenti. Le importazioni che eccedono tali quantità sono soggette agli elementi agricoli (EA) che figurano nella tariffa doganale comune.

Tabella 2

**Dazi applicabili all'importazione di prodotti originari della Polonia per il 2001**

Codice NC	Dazio
1704 90 10	5,8 %
1806 10 15	0 %
1901 90 91	0 %
ex 2005 90 80 (Codice TARIC 60)	0 %
2008 11 10	5,2 %
2008 91 00	3,5 %
2101 20 20	2,2 %
2101 20 92	0 %
2101 30 11	4,9 %
2101 30 91	5,5 %
2102 10 10	4,7 %
2102 10 90	5,6 %
2102 20 11	1,9 %
2102 20 19	5,1 %
2102 20 90	0 %
2102 30 00	1,9 %
2103 10 00	2,8 %
2103 20 00	3,8 %
2103 30 90	4,2 %
2103 90 90	3,2 %
2106 10 20	5,2 %
2106 90 92	2,8 %
2203 00	1,8 %
3302 10 21	2,8 %
3823 11 00	5,1 %
3823 12 00	0 %
3823 13 00	2,9 %
3823 19	0 %
3823 70 00	3,8 %

Tabella 3

**Importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità delle merci elencate nella tabella 1**

	(EUR/100 kg)
Trigo blando — Blød hvede — Weichweizen — Μαλακό σιτάρι — Common wheat — Blé tendre — Grano tenero — Zachte tarwe — Trigo mole — Tavallinen vehnä — Vete	6,653
Trigo duro — Hård hvede — Hartweizen — Σκληρό σιτάρι — Durum wheat — Blé dur — Grano duro — Durum tarwe — Trigo duro — Durumvehnä — Durumvete	10,326
Centeno — Rug — Roggen — Σικάλη — Rye — Seigle — Segala — Rogge — Centeio — Ruis — Råg	6,483
Cebada — Byg — Gerste — Κριθάρι — Barley — Orge — Orzo — Gerst — Cevada — Ohra — Korn	6,483
Maíz — Majs — Mais — Καλαμπόκι — Maize — Maïs — Granturco — Maïs — Milho — Maissi — Majs	6,577
Arroz descascarillado de grano largo — Ris, afskallet, langkornet — Reis, langkörnig, geschält — Αποφλοιωμένο ρύζι μακρόσπερμο — Long-grain husked rice — Riz décor-tiqué à grains longs — Riso semigreggio a grani lunghi — Langkorrelige gedopte rijst — Arroz em películas de grãos longos — Pitkäjyväinen esikuorittu riisi — Ris, skalat långkornigt	18,502
Leche desnatada en polvo — Skummetmælkspulver — Magermilchpulver — Αποβου- τυρωμένο γάλα σε σκόνη — Skimmed-milk powder — Lait écrémé en poudre — Latte scremato in polvere — Mageremelkpoeder — Leite desnatado em pó — Rasvaton maitojauhe — Skummjølkspulver	23,760
Leche entera en polvo — Sødmælkspulver — Vollmilchpulver — Πλήρες γάλα σε σκόνη — Whole-milk powder — Lait entier en poudre — Latte intero in polvere — Vollemelkpoeder — Leite inteiro em pó — Rasvainen maitojauhe — Mjølkspulver	26,086
Mantequilla — Smør — Butter — Βούτυρο — Butter — Beurre — Burro — Boter — Manteiga — Voi — Smör	37,912
Azúcar blanco — Hvidt sukker — Weißzucker — Λευκή ζάχαρη — White sugar — Sucre blanc — Zucchero bianco — Witte suiker — Açúcar branco — Valkoinen sokeri — Vitt socker	29,350

**REGOLAMENTO (CE) N. 482/2001 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 marzo 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	121,8	
	204	71,5	
	212	94,4	
	624	120,7	
	999	102,1	
0707 00 05	052	197,4	
	628	141,3	
	999	169,4	
0709 90 70	052	117,3	
	204	115,6	
	624	127,6	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	120,2	
	052	77,6	
	204	45,9	
	212	51,5	
	600	48,1	
0805 30 10	624	53,2	
	999	55,3	
	600	66,3	
	999	66,3	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	66,3
039		91,2	
388		96,6	
400		91,4	
404		72,1	
508		92,9	
512		95,6	
528		104,8	
720		100,8	
728		104,0	
999		94,4	
0808 20 50		388	70,3
		400	96,3
	512	76,5	
	528	82,4	
	720	54,6	
	999	76,0	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 483/2001 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 2 all'8 marzo 2001, è fissata una restituzione massima pari a 222,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 484/2001 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 2001****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 2 all'8 marzo 2001 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 485/2001 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 2 all'8 marzo 2001, è fissata una restituzione massima pari a 241,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 486/2001 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 2001****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 2 all'8 marzo 2001 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

## REGOLAMENTO (CE) N. 487/2001 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2001

**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 <sup>(5)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli. Per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato

mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5%. Il regolamento (CE) n. 2714/2000 della Commissione <sup>(6)</sup> ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 2000/2001, nonché la relativa percentuale di maggiorazione. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 32,869 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 58,868 EUR/100 kg per la Spagna,
- 34,419 EUR/100 kg per la Grecia,
- 73,431 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 313 del 13.12.2000, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 488/2001 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 2001****relativo alla redistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1174/2000 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1174/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione e che modifica taluni altri regolamenti nel settore delle carni bovine (1° luglio 2000-30 giugno 2001) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1174/2000 ha previsto l'apertura, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, di un contingente tariffario di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. A norma dell'articolo 6 di tale regolamento, i diritti di importazione non utilizzati vengono redistribuiti tenendo conto dei diritti di importazione effettiva-

mente utilizzati alla fine di febbraio 2001, indicando la ripartizione per i prodotti A e i prodotti B.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1174/2000 ammontano a 32 947 tonnellate.

2. La ripartizione prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1174/2000 è la seguente:

- 30 000 tonnellate per i prodotti A,
- 2 947 tonnellate per i prodotti B.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 30.

**REGOLAMENTO (CE) N. 489/2001 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 2001****che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 885/2000 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 885/2000 della Commissione, del 28 aprile 2000, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 2000-30 giugno 2001) <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 885/2000 prevede, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, l'apertura di un contingente tariffario di 169 000 giovani bovini maschi di peso non superiore a 300 kg e destinati all'ingrasso. Detto regola-

mento prevede, all'articolo 8, una nuova attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 28 febbraio 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2000 ammontano a 1 047 capi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 15.3.2000, pag. 39.

**DIRETTIVA 2001/21/CE DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 2001****che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per includervi le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/80/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 <sup>(4)</sup>, stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito «la direttiva»). A norma di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 <sup>(6)</sup>, stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che tanto l'utilizzazione quanto i residui dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non avranno alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.
- (3) Gli effetti dell'amitrolo, del diquat, del piridato e del tiabendazolo sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per vari impieghi proposti dai notificanti. Ai sensi del regolamento (CE) n. 933/94, la Francia è stata designata Stato membro relatore per l'amitrolo, il Regno Unito per il diquat e la Spagna per il tiabendazolo. L'Austria è stata designata Stato membro relatore per il piridato ai sensi del regolamento (CE) n. 491/95 della Commissione <sup>(7)</sup>, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3600/92 e del regolamento (CE) n. 933/94, in particolare per quanto riguarda l'integrazione delle autorità pubbliche designate e dei

produttori dell'Austria, della Finlandia e della Svezia nell'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione le relative relazioni di valutazione e raccomandazioni il 30 aprile 1996 (amitrolo), il 2 aprile 1996 (diquat), il 18 novembre 1996 (piridato) e il 30 aprile 1996 (tiabendazolo), conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

- (4) Le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato fitosanitario permanente. I riesami sono stati conclusi il 12 dicembre 2000 sotto forma dei rispettivi rapporti di riesame della Commissione in merito all'amitrolo, al diquat, al piridato e al tiabendazolo. Se sarà necessario aggiornare i rapporti di riesame per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici, le condizioni relative all'iscrizione delle sostanze in questione nell'allegato I della direttiva dovranno anch'esse essere corrispondentemente modificate, conformemente alla direttiva.
- (5) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame dell'amitrolo sono stati trasmessi, per consultazione, anche al comitato scientifico per le piante. Nel suo parere del 6 giugno 2000 <sup>(8)</sup>, il comitato ha confermato il livello accettabile di esposizione prescelto per gli operatori e ha formulato la sua opinione circa l'interpretazione degli studi a lungo termine sui roditori. Di tali raccomandazioni è stato tenuto conto nelle disposizioni della presente direttiva e nel relativo rapporto di riesame.
- (6) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame del diquat sono stati trasmessi, per consultazione, anche al comitato scientifico per le piante. Nel suo parere del 5 aprile 2000 <sup>(9)</sup>, il comitato ha manifestato la sua opinione sull'interpretazione degli studi disponibili sulla riproduzione degli uccelli, sugli effetti possibili a lungo termine di residui contenuti in particelle del terreno, sul possibile impatto ambientale del diserbo acquatico nonché su certi aspetti dell'esposizione degli operatori e dei consumatori. Il comitato ha esposto la sua interpretazione degli studi disponibili sulla riproduzione degli uccelli. Esso ha concluso che non vi sono indicazioni secondo cui i residui nel terreno produrranno effetti inaccettabili. Inoltre, il comitato ha indicato che le utilizzazioni del diquat come diserbante acquatico può presentare un rischio elevato per gli organismi acquatici non bersaglio e che non vi sono dati sufficienti a dimostrazione che si possono applicare misure efficaci di

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 309 del 9.12.2000, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.<sup>(6)</sup> GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 49 del 4.3.1995, pag. 50.<sup>(8)</sup> Comitato scientifico per le piante SCP/AMITR/002 final.<sup>(9)</sup> Comitato scientifico per le piante SCP/DIQUAT/002 final.

attenuazione dei rischi. Per quanto riguarda l'esposizione dell'operatore, il comitato ritiene che debbano essere indicate misure atte a limitare l'esposizione degli utilizzatori non professionisti. Infine, il comitato sottolinea l'insufficienza delle informazioni per poter valutare appieno l'esposizione dei consumatori con la dieta alimentare in relazione con gli usi come dessiccante nei cereali a grano minuto. Di questi pareri è stato tenuto conto nella presente direttiva e nel relativo rapporto di riesame.

- (7) Anche per il piridato, il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati trasmessi, per consultazione, al comitato scientifico per le piante. Nel suo parere del 6 giugno 2000 <sup>(1)</sup>, il comitato ha confermato la validità del livello accettabile di esposizione dell'operatore stabilito dal comitato permanente fitosanitario.
- (8) Ugualmente per il tiabendazolo, il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati trasmessi, per consultazione, al comitato scientifico per le piante. Nel suo parere del 22 settembre 2000 <sup>(2)</sup>, il comitato ha confermato che gli impieghi post-raccolto di tiabendazolo proposti per frutta e patate non costituiranno un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici, a condizione che vengano prese opportune misure di attenuazione dei rischi. Questa raccomandazione è stata presa in considerazione nella presente direttiva e nel relativo rapporto di riesame.
- (9) In base alle varie valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e b), della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze possano essere concesse conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.
- (10) L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva prevede che l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I possa essere riesaminata in qualsiasi momento se esistono indicazioni che i criteri di iscrizione della stessa non sono più soddisfatti. Pertanto la Commissione riesaminerà l'iscrizione dell'amtrololo nell'allegato I qualora non vengano presentate le informazioni complementari richieste, come indicato al punto 7 del rapporto di riesame.
- (11) La direttiva prevede che gli Stati membri, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della stessa, debbano, entro un termine prescritto, rilasciare, modificare o revocare, a seconda del caso, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In particolare, un prodotto fitosanitario non deve essere autorizzato se non si è tenuto conto delle condizioni relative all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I e

dei principi uniformi di cui alla direttiva, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti prescritti in materia di dati.

- (12) Occorre prevedere un periodo di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva sia iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva ai prodotti fitosanitari contenenti amtrololo, diquat, piridato o tiabendazolo. In particolare, gli Stati membri dovranno riesaminare in tale periodo le autorizzazioni in corso di validità e, se del caso, concedere nuove autorizzazioni conformi al disposto della direttiva. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi stabiliti dalla direttiva. Nel caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione saranno state incluse nell'allegato I della direttiva.
- (13) È opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, i rapporti di riesame definitivi (escluse le informazioni riservate).
- (14) I rapporti di riesame sono necessari in vista della corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi stabiliti dalla direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati presentati ai fini dell'iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva.
- (15) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente emesso il 12 dicembre 2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti amtrololo, diquat, piridato e tiabendazolo come sostanze attive, entro il termine suddetto.

<sup>(1)</sup> Comitato scientifico per le piante SCP/PYRID/002 final.

<sup>(2)</sup> Comitato scientifico per le piante SCP/THIABEN/002 final.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione in conformità dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti previsti nell'allegato III della medesima, il termine per la modificazione o la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti amitrolo o diquat o piridato o tiabendazolo come unica sostanza attiva è il 1° gennaio 2006.

3. Per i prodotti fitosanitari che contengono amitrolo o diquat o piridato o tiabendazolo insieme con un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il periodo per la modificazione o la revoca delle autorizzazioni scade quattro anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva di modificazione dell'allegato I per includervi l'ultima di tali sostanze.

4. Gli Stati membri tengono a disposizione, per consultazione, di eventuali terzi interessati i rapporti di riesame dell'amitrolo, del diquat, del piridato e del tiabendazolo (salvo le

informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) o li rendono loro disponibili su richiesta specifica.

5. Gli Stati membri informano la Commissione qualora non vengano presentate entro il 1° gennaio 2002 le informazioni complementari richieste di cui al punto 7 del rapporto di riesame dell'amitrolo. In tal caso la Commissione riesaminerà l'iscrizione dell'amitrolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

#### *Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2002.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte, in fine tabella, le seguenti sostanze (dal n. 14 al n. 17):

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«14	Amitrolo N. CAS 61-82-5 N. CIPAC 90	H-[1,2,4]-triazolo-3-ilammina	900 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2011	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come diserbante.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull' Amitrolo, in particolare nelle appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— degli operatori,</li> <li>— delle acque sotterranee in zone vulnerabili, soprattutto in rapporto a impieghi non colturali,</li> <li>— degli artropoli utili,</li> <li>— degli uccelli e dei mammiferi selvatici; l'utilizzazione nel periodo della riproduzione può essere autorizzata solo se, in base ad una adeguata valutazione dei rischi, essa non comporta effetti inaccettabili e se nelle condizioni di autorizzazione sia inclusa, ove necessario, l'adozione di misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>
15	Diquat N. CAS 2764-72-9 (ione), 85-00-7 (dibromuro) N. CIPAC 55	9,10-diidro-8a,10a-diazonia-fenantrene (dibromuro)	950 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2011	<p>Sulla base delle informazioni attuali, possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come diserbante terrestre e disseccante nella patate. Le utilizzazioni per la disseccazione di colture a grano minuto possono essere autorizzate solo se viene prodotta una documentazione con la dieta alimentare connessa con tali utilizzazioni risulti accettabile. Non possono essere autorizzate le utilizzazioni come diserbante acquatico.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul diquat, in particolare nelle appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— all'impatto potenziale sugli organismi acquatici e devono procurare che le condizioni di autorizzazione contengano, ove necessario, misure di attenuazione del rischio,</li> <li>— alla sicurezza dell'operatore per quanto riguarda un'utilizzazione non professionale e devono provvedere che le condizioni di autorizzazione contengano, ove necessario, misure di attenuazione del rischio.</li> </ul>
16	Piridato N. CAS 55512-33.9 N. CIPAC 447	6-cloro-3-fenilpiridazin-4-il S-octil-tiocarbonato	900 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2011	<p>Possono essere utilizzate soltanto le utilizzazioni come diserbante.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul piridato, in particolare nelle appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— alla protezione delle acque sotterranee,</li> <li>— alla possibile incidenza sugli organismi acquatici e devono procurare che le condizioni di autorizzazione contengano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
17	Tiabendazolo N. CAS 148-79-8 N. CIPAC 323	2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo	985 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2011	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Non possono essere autorizzate le applicazioni fogliari in forma spray.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul tiabendazone, in particolare nelle appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— alla protezione degli organismi acquatici e sedimentali e devono procurare che nelle condizioni di autorizzazione siano previste, ove necessario, misure di attenuazione del rischio.</li> </ul> <p>Devono essere attuate opportune misure di attenuazione del rischio (ad esempio, depurazione con terra diatomacea o carbone attivo) per la protezione delle acque superficiali dalla contaminazione a livelli inaccettabili attraverso le acque reflue.</p>

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli circa l'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2001

**intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche dell'Irlanda con gli indirizzi di massima**

(2001/191/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 giugno 2000 il Consiglio, nella raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità <sup>(1)</sup>, ha invitato le autorità irlandesi, considerato il livello di surriscaldamento dell'economia, a prepararsi ad utilizzare, già nel 2000, la politica di bilancio al fine di garantire la stabilità economica e ad orientare il bilancio 2001 verso tale obiettivo.
- (2) Il 6 dicembre 2000 l'Irlanda ha presentato il suo programma di stabilità aggiornato del 2000 che contiene obiettivi in materia di bilancio per il periodo da oggi al 2003 e che va letto contestualmente al bilancio 2001 presentato nello stesso giorno.
- (3) Il Consiglio, nel parere del 12 febbraio 2001 sul programma di stabilità aggiornato del 2000 dell'Irlanda, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche <sup>(2)</sup>, giudica il bilancio 2001 annunciato dall'Irlanda non coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche in materia di politica di bilancio.
- (4) Il buon funzionamento del coordinamento delle politiche economiche nell'area dell'euro esige il tempestivo ricorso agli strumenti previsti dall'articolo 99, paragrafo 4.
- (5) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 ha ribadito che le procedure e le modalità esistenti per il coordinamento delle politiche economiche da parte del Consiglio dovrebbero essere applicate in modo efficace e che l'attuazione di tali politiche dovrebbe essere strettamente sorvegliata.

Avendo preso atto di quanto segue:

- a) L'economia irlandese ha mostrato una performance brillante e ha continuato ad espandersi molto rapidamente nel 2000, con un tasso di crescita del PIL reale stimato per l'anno leggermente al di sopra del 10 %. Come risultato le proiezioni di finanza pubblica presentate nel programma di stabilità aggiornato del 1999 sono state ampiamente superate. Il rapporto debito/PIL è previsto scendere al 24 % entro il 2003. Con una crescita effettiva superiore al tasso di crescita potenziale, le pressioni inflazionistiche si sono intensificate nel corso del 2000. L'inflazione misurata dall'indice dei prezzi al consumo armonizzato ha raggiunto nel 2000 un valore medio del 5,3 %. Mentre la rapida accelerazione dell'inflazione nel corso del 2000 è parzialmente imputabile a fattori esterni e temporanei che, secondo le previsioni, dovrebbero gradualmente cessare di influire sull'indice, essa è stata alimentata in misura crescente anche da fattori interni, il che rimane motivo di preoccupazione.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 21.8.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

- b) Il 6 dicembre 2000 il governo irlandese ha presentato il bilancio 2001. Le principali misure previste sono: una manovra sulle imposte dirette (che comporta una riduzione delle aliquote fiscali ed un incremento delle detrazioni) con costo annuo pari a circa l'1,5 % del PIL; riduzioni delle imposte indirette con un costo annuo pari allo 0,4 % del PIL; un incremento del 18 % della parte di spese correnti che sono approvate dal Parlamento rispetto al consuntivo previsto per il 2000 (di cui il 40 % circa per salari e stipendi) e un incremento del 29 % delle spese in conto capitale che sono approvate dal Parlamento. Il programma di stabilità aggiornato del 2000 dell'Irlanda prevede una riduzione dell'avanzo delle amministrazioni pubbliche nel 2001 dello 0,4 % del PIL rispetto al 4,7 %, con conseguente deterioramento della posizione di bilancio strutturale.
- c) Il bilancio per il 2001 darà un ulteriore forte impulso alla domanda in Irlanda e i suoi possibili effetti sul versante dell'offerta saranno presumibilmente modesti nel breve periodo. Aggraverà quindi il surriscaldamento e le pressioni inflazionistiche e accrescerà il differenziale positivo tra prodotto effettivo e potenziale che, secondo il programma aggiornato nel 2000, toccherà nel 2001 un picco del 5,4 % del PIL tendenziale.
- d) La strategia consistente nel promuovere l'incremento delle forze lavoro diminuendo la pressione delle imposte dirette, che è stata raccomandata negli indirizzi di massima per le politiche economiche del 2000 riguardo al mercato del lavoro, potrebbe rivelarsi meno efficace che in passato in quanto è stata realizzata nel contesto di una politica di bilancio espansionistica, e la tensione del mercato del lavoro potrebbe facilmente ostacolare ogni nuovo tentativo di incoraggiare la moderazione salariale con tagli delle imposte dirette. Inoltre, se i tagli delle imposte indirette hanno un effetto un tantum sul livello dei prezzi, essi probabilmente non influenzano in modo duraturo il tasso d'inflazione, ma producono certamente un ulteriore effetto di stimolo della domanda. Data l'attuale posizione di politica monetaria unica determinata per l'area dell'euro, il contributo della politica fiscale programmata al mix delle politiche macroeconomiche è non appropriato.
- e) Il bilancio irlandese per il 2001 ha un carattere espansionistico e prociclico e non è quindi coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche definiti dal Consiglio nel 2000, nei quali si afferma che il governo irlandese deve, «considerato il livello di surriscaldamento dell'economia, prepararsi ad utilizzare, già nel 2000, la politica di bilancio al fine di garantire la stabilità economica; orientare il bilancio per il 2001 verso tale obiettivo». La Commissione stima che misure restrittive pari almeno allo 0,5 % del PIL annullerebbero la natura espansionistica dei programmi di bilancio per il 2001,

RACCOMANDA:

1. Per rimuovere l'incoerenza con gli indirizzi di massima per le politiche economiche generata dai programmi per il 2001, il governo irlandese dovrebbe adottare entro il corrente anno fiscale misure di bilancio compensative. Sulla base delle ipotesi macroeconomiche formulate nel programma di stabilità aggiornato del 2000, una simile manovra dovrebbe assicurare che non si produca alcuna riduzione dell'avanzo di bilancio strutturale rispetto al 2000.
2. La Commissione è invitata a riferire durante il 2001 sull'evoluzione economica e di bilancio in Irlanda. Il Consiglio sorveglierà attentamente tale evoluzione e ne valuterà in particolare la coerenza con gli indirizzi di massima per le politiche economiche.

L'Irlanda è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. RINGHOLM

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 12 febbraio 2001****che rende pubblica la raccomandazione intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche dell'Irlanda con gli indirizzi di massima**

(2001/192/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato la raccomandazione intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche dell'Irlanda con gli indirizzi di massima <sup>(1)</sup>, indirizzata al governo irlandese, perché ponga fine alla mancanza di coerenza del bilancio per il 2001 con gli indirizzi di massima per le politiche economiche del 2000.
- (2) Il Consiglio ritiene che, rendendo pubblica la raccomandazione, si agevolerà il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e si contribuirà ad una maggiore consapevolezza degli operatori economici, facilitando la messa in atto delle misure raccomandate,

DECIDE:

*Articolo 1*

La raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2001 intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche dell'Irlanda con gli indirizzi di massima è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 2*

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 12 febbraio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. RINGHOLM

---

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

# COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2001

### sull'informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione

[notificata con il numero C(2001) 477]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/193/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La realizzazione di un mercato unico per i servizi finanziari, che offra ai consumatori un alto livello di tutela, costituisce un obiettivo prioritario per la Comunità. La stipulazione di un contratto di mutuo per la casa d'abitazione è spesso il più importante impegno finanziario che il consumatore assume. L'offerta di mutui per la casa d'abitazione è, nell'ambito dei servizi finanziari, un settore che può trarre benefici considerevoli dall'incremento degli scambi transfrontalieri, purché siano predisposte adeguate misure di protezione.
- (2) In questo contesto è indispensabile che le informazioni precontrattuali riguardanti le condizioni alle quali i mutui per la casa d'abitazione vengono offerti nell'ambito della Comunità siano trasparenti e comparabili. A tal fine è opportuno che gli istituti di credito offerenti mutui per la casa d'abitazione siano invitati a fornire ai consumatori due tipi di informativa armonizzata: una contenente informazioni generali e l'altra informazioni personalizzate. Le informazioni personalizzate dovrebbero essere fornite secondo un modello scritto uniforme, denominato «prospetto informativo europeo standardizzato».
- (3) Le singole informazioni generali e personalizzate da fornire ai consumatori — sia quelle generali sia quelle personalizzate — sono state negoziate, sotto il patrocinio della Commissione, dalle associazioni e federazioni che rappresentano gli istituti di credito ed i consumatori. Tali negoziati hanno dato origine al «codice deontologico per l'informativa precontrattuale relativa ai mutui per la casa d'abitazione» (in appresso: il «codice»), copia

del quale può ottenersi presso gli istituti di credito aderenti. L'adesione al codice è aperta a tutti gli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione, a prescindere dalla loro appartenenza ad una delle associazioni o federazioni partecipanti alla negoziazione.

- (4) In alcuni Stati membri già esistono obblighi supplementari riguardo all'informativa da fornire ai consumatori sui mutui per la casa d'abitazione. È auspicabile che tali elementi informativi supplementari siano incorporati in quelli contenuti nel «prospetto informativo europeo standardizzato», in modo da garantire ai consumatori la comparabilità transfrontaliera dell'informazione a livello europeo. Qualsiasi Stato membro il quale prescriva agli istituti di credito d'altri Stati membri l'obbligo di fornire informazioni precontrattuali ulteriori rispetto a quelle previste negli allegati è invitato a garantire che queste informazioni siano conformi alla normativa comunitaria.
- (5) La presente raccomandazione si applica ai mutui nazionali e transfrontalieri, eccezion fatta per i contratti di credito rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (6) La Commissione istituirà un registro centrale degli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione, il quale indichi se i singoli istituti aderiscono al codice nonché la data in cui gli stessi hanno notificato l'eventuale adesione alla Commissione. La Commissione provvederà, con ogni mezzo adeguato, a che il grande pubblico possa consultare detto registro centrale.
- (7) La Commissione seguirà l'attuazione della presente raccomandazione e ne valuterà l'efficacia. Qualora l'attuazione delle disposizioni della presente raccomandazione risulti insufficiente, la Commissione valuterà l'opportunità di proporre provvedimenti legislativi vincolanti,

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17.

RACCOMANDA:

*Articolo 1*

**Campo di applicazione**

La presente raccomandazione riguarda l'informativa precontrattuale da fornire ai consumatori in merito ai mutui nazionali o transfrontalieri per la casa d'abitazione.

I mutui che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 87/102/CE sono esclusi dall'ambito della presente raccomandazione.

*Articolo 2*

**Definizione**

Ai fini della presente raccomandazione s'intende per «mutuo per la casa d'abitazione» qualsiasi credito concesso al consumatore per l'acquisto o la ristrutturazione d'un immobile privato di cui egli abbia o intenda acquisire la proprietà, garantito da ipoteca o altra garanzia comunemente usata al riguardo negli Stati membri.

*Articolo 3*

**Principi**

L'istituto di credito fornisce al consumatore, nel corso della fase precontrattuale:

- a) informazioni generali, secondo quanto indicato all'allegato I;
- b) informazioni personalizzate da presentarsi nell'ambito del «prospetto informativo europeo standardizzato», secondo quanto indicato all'allegato II.

L'istituto di credito indica inoltre al consumatore il nome, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'organismo competente cui i consumatori possono rivolgersi in caso di difficoltà relative all'applicazione del codice deontologico riguardante l'informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo per la casa d'abitazione (nel prosieguo: «il codice»).

La decisione definitiva d'accettazione dell'offerta di credito spetta al consumatore.

*Articolo 4*

**Obblighi nazionali d'informazione precontrattuale supplementare destinata ai consumatori**

Nei casi in cui obblighi preesistenti a livello nazionale prescrivano di fornire al consumatore informazioni precontrattuali supplementari, gli Stati membri sono invitati a provvedere affinché queste informazioni possano essere incorporate in quelle previste nel «prospetto informativo europeo standardiz-

zato» in modo tale da salvaguardare la comparabilità transfrontaliera dell'informazione.

Ciascuno Stato membro è inoltre invitato a provvedere affinché tali obblighi supplementari incombono agli istituti di credito d'altri Stati membri, che offrano mutui per la casa d'abitazione nel suo territorio, solo qualora rispondano alla normativa comunitaria.

In tali casi, lo Stato membro ospitante è invitato a notificare detti obblighi alla Commissione affinché questa possa valutarli nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6.

*Articolo 5*

**Istituzione del registro da parte della Commissione**

La Commissione istituisce il registro centrale degli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione; tale registro indica se i singoli istituti aderiscono o non aderiscono al codice.

*Articolo 6*

**Monitoraggio da parte della Commissione**

La Commissione segue l'attuazione della presente raccomandazione.

Dopo due anni dall'adozione della medesima, essa ne valuterà l'efficacia in base alla propria attività di monitoraggio, alle relazioni annuali redatte dall'associazione europea del settore creditizio nonché a qualsiasi altra informazione disponibile.

*Articolo 7*

**Disposizioni finali**

Gli Stati membri e gli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione nella Comunità, anche non aderenti alle associazioni o federazioni che hanno negoziato il codice, sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 30 settembre 2002.

*Articolo 8*

**Destinatari**

La presente raccomandazione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2001.

*Per la Commissione*

Frederik BOLKESTEIN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

L'informativa iniziale relativa ai contratti di mutuo per la casa d'abitazione deve comprendere o essere accompagnata dalle seguenti informazioni, presentate nello stesso formato utilizzato per presentare l'informativa iniziale:

**A. Istituto erogante il mutuo**

1. Nome e indirizzo dell'istituto.
2. Nome e indirizzo dell'eventuale intermediario.

**B. Contratti di mutuo per la casa d'abitazione**

1. Scopi per i quali la somma data in prestito può essere utilizzata.
  2. Forme di garanzia.
  3. Descrizione dei tipi di mutuo disponibili con una breve descrizione delle differenze tra i prodotti a tasso fisso e quelli a tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore.
  4. Tipo di tassi d'interesse — fissi, variabili e combinazioni degli stessi.
  5. Indicazione del costo per il consumatore di un contratto tipo di mutuo.
  6. Elenco delle voci di spesa attinenti alla stipula del contratto, quali le spese amministrative, di assicurazione, legali, d'intermediazione, ....
  7. Le diverse opzioni di cui può avvalersi il mutuatario per restituire la somma all'istituto erogante (compresi numero, frequenza e importo delle eventuali rate).
  8. L'eventuale possibilità di rimborso anticipato (e, in tal caso, a quali condizioni).
  9. L'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile e, in tal caso, chi debba incaricarsi della sua esecuzione.
  10. Informazioni generali su sgravi fiscali relativi agli interessi sui mutui per la casa d'abitazione o altri sussidi pubblici correnti, o informazioni su dove ottenere ulteriori indicazioni.
  11. La durata dell'eventuale periodo di riflessione.
  12. La conferma che l'istituto aderisce al codice, e l'indicazione della disponibilità presso l'istituto di copia dello stesso.
-

## ALLEGATO II

## PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

**Questo prospetto informativo è parte integrante del codice deontologico riguardante l'informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo per la casa d'abitazione, di cui può ottenere copia presso il suo istituto di credito.**

Voci	Descrizione
<b>Testo introduttivo</b>	<p>«Questo documento non costituisce un'offerta al pubblico.</p> <p>Le cifre sono riportate in buona fede e costituiscono un'esatta riproduzione dell'offerta che l'istituto di credito potrebbe proporre stanti le attuali condizioni di mercato e sulla base delle informazioni disponibili. Si tenga presente, tuttavia, che le cifre potrebbero variare in funzione delle condizioni del mercato.</p> <p>Il fatto di fornire le presenti informazioni non obbliga l'istituto ad accordare il prestito.»</p>
1. Istituto di credito che eroga il mutuo	
2. Descrizione del prodotto	<p>Questa sezione deve fornire una descrizione breve ma chiara del prodotto.</p> <p>Si deve precisare se si richiede, come garanzia, un'ipoteca sull'immobile oppure un'altra garanzia comunemente usata.</p> <p>Si deve precisare se il prodotto offerto si configura come un mutuo di soli interessi (che, cioè, prevede il rimborso del capitale con la restituzione di una somma in unica soluzione alla fine del contratto) oppure un mutuo a pagamento rateale (che, cioè, prevede la restituzione di capitale e interessi durante tutta la durata del contratto).</p> <p>Si deve precisare se le condizioni del mutuo dipendono o meno dalla disponibilità, da parte del consumatore, di una parte del capitale (magari espressa in termini percentuali sul valore dell'immobile).</p> <p>Qualora la concessione del mutuo dipenda dalla garanzia di un terzo, questo deve essere espressamente specificato.</p>
3. Tasso nominale d'interesse (indicare il tipo di tasso d'interesse e la durata del periodo in cui rimane fisso)	<p>Questa sezione deve fornire informazioni sulla condizione principale del prestito — il tasso d'interesse. Se il tasso è variabile, la descrizione deve comprendere tutte le precisazioni relative alle modalità di variazione del tasso d'interesse, compresi, ad esempio, la periodicità delle revisioni, i periodi di blocco dei tassi e le relative penalità, i tetti massimi e minimi, ecc.</p> <p>La descrizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— precisare se il tasso d'interesse variabile è indicizzato o meno; e</li> <li>— in caso affermativo, fornire precisazioni sull'indicizzazione.</li> </ul>
4. Tasso annuo effettivo globale (TAEG) basato sulla regolamentazione nazionale o, ove applicabile, tasso effettivo	Qualora l'importo del TAEG non sia stabilito dalla legislazione nazionale, deve essere usato il tasso effettivo equivalente.
5. Ammontare del finanziamento concesso e valuta	
6. Durata del contratto	
7. Numero e frequenza dei pagamenti (può variare)	
8. Per i mutui rateali, ammontare di ogni rata (può variare)	
<p>9. Per i mutui da estinguersi in unica soluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— importo di ciascun pagamento periodico d'interessi,</li> <li>— importo di ciascun pagamento periodico destinato al mezzo di rimborso</li> </ul>	<p>L'istituto erogante deve fornire un'indicazione, reale o illustrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Degli importi di ciascun pagamento periodico d'interessi in funzione della frequenza dei pagamenti (cfr. punto 7);</li> <li>b) Degli importi di ciascun pagamento periodico allo strumento finanziario previsto per l'ammortamento, in funzione della frequenza dei pagamenti (cfr. punto 7).</li> </ul> <p>L'istituto erogante deve avvertire, se del caso, che lo strumento finanziario potrebbe non coprire l'importo integrale del prestito.</p> <p>Qualora lo stesso istituto erogante fornisca il mezzo di rimborso e lo abbia incluso nell'offerta, si deve specificare se l'offerta sia o meno legata all'accettazione, da parte del consumatore, di tale mezzo.</p>

Voci	Descrizione
10. Eventuali spese accessorie non ricorrenti	<p>Si deve fornire una lista delle spese iniziali non ricorrenti che il consumatore deve affrontare all'atto della stipulazione del contratto di mutuo.</p> <p>Qualora tali spese dipendano, direttamente o indirettamente, dall'istituto erogante, quest'ultimo deve fornire una stima di tali spese.</p> <p>Qualora le spese siano dovute indipendentemente dall'esito della domanda di finanziamento, questo deve essere specificato.</p> <p>Tali spese possono, ad esempio, comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— spese amministrative,</li> <li>— spese legali,</li> <li>— spese per la perizia sul valore dell'immobile.</li> </ul> <p>Qualora l'offerta sia condizionata a che il consumatore si avvalga per tali servizi dell'istituto erogante (ammesso che ciò sia permesso ai sensi della legislazione nazionale), deve essere specificato.</p>
11. Spese accessorie ricorrenti (escluse quelle di cui al punto 8)	<p>Questa lista deve comprendere, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— assicurazione in caso di mancato pagamento (in caso di disoccupazione/premorienda),</li> <li>— assicurazione contro gli incendi,</li> <li>— assicurazione sulla casa e su quanto si trovi nella stessa.</li> </ul> <p>Qualora l'offerta sia condizionata a che il consumatore si avvalga per tali servizi dell'istituto erogante (ammesso che ciò sia permesso ai sensi della legislazione nazionale), deve essere specificato.</p>
12. Rimborso anticipato	<p>L'istituto erogante deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se vi è possibilità di rimborso anticipato e a quali condizioni,</li> <li>— gli eventuali oneri imputabili.</li> </ul> <p>Qualora non fosse possibile precisare tali oneri in questa fase, l'istituto erogante deve indicare che sarà richiesto il pagamento di una somma sufficiente a recuperare i costi sostenuti dall'istituto erogante per la risoluzione del contratto.</p>
13. Meccanismo interno per i reclami	<p>Nome, indirizzo e numero di telefono di un punto di contatto.</p>
14. Piano d'ammortamento illustrativo	<p>L'istituto erogante deve fornire uno schema indicativo e riassuntivo del piano d'ammortamento comprendente, almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'importo dei pagamenti mensili o trimestrali (se del caso) per il primo anno,</li> <li>— seguito dagli importi annuali complessivi per tutta la durata del contratto.</li> </ul> <p>Lo schema deve contenere gli importi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— al capitale già restituito,</li> <li>— agli interessi,</li> <li>— al capitale che rimane da restituire,</li> <li>— a ciascuna rata,</li> <li>— alla somma di capitale ed interessi.</li> </ul> <p>Si deve specificare che lo schema è puramente indicativo. Qualora il mutuo proposto abbia un tasso d'interesse variabile, lo schema deve contenere un avvertimento in tal senso.</p>
15. Obbligo di domiciliazione del conto bancario e della retribuzione presso l'istituto erogante	

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2001

**relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le sostanze ossido di difenile, derivato pentabromato e cumene**

[notificata con il numero C(2001) 439]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/194/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce la procedura da seguire per la valutazione dei rischi delle sostanze inserite negli elenchi di priorità a livello degli Stati membri designati come relatori.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti a norma del regolamento (CEE) n. 793/93.
- (3) Lo Stato membro relatore valuta il rischio per le persone o per l'ambiente derivante da una determinata sostanza prioritaria e propone eventualmente una strategia per limitare tali rischi, comprese misure di controllo e/o programmi di sorveglianza.
- (4) L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che il risultato della valutazione dei rischi delle sostanze prioritarie e la strategia raccomandata per limitare tali rischi sono adottati a livello comunitario secondo la procedura prevista all'articolo 15 e pubblicati dalla Commissione.
- (5) L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che tale regolamento è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie vigenti in materia di protezione dei consumatori nonché di sicurezza e di protezione della

salute dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(3)</sup>.

- (6) Il regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione <sup>(4)</sup> ha adottato un primo elenco di priorità contenente sostanze che meritano attenzione. Tale elenco stabilisce la valutazione di varie sostanze, tra le quali la seguente:
  - cumene.
- (7) Il regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione <sup>(5)</sup> ha adottato un secondo elenco di priorità contenente sostanze che meritano attenzione. Tale elenco stabilisce la valutazione di varie sostanze, tra le quali la seguente:
  - ossido di difenile, derivato pentabromato.
- (8) Lo Stato membro relatore ha concluso tutte le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente per le due sostanze citate in precedenza <sup>(6)</sup> e, ove necessario, ha proposto strategie per limitare tali rischi.
- (9) È necessario adottare a livello comunitario i risultati della valutazione dei rischi delle due sostanze summenzionate e la strategia raccomandata per ridurre i rischi relativi a una delle due sostanze interessate.
- (10) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 793/93, la Commissione esamina i risultati della valutazione dei rischi e la raccomandazione di strategia per limitare i rischi al momento di proporre misure comunitarie nell'ambito della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(7)</sup>, nonché della direttiva 89/391/CEE, ovvero nell'ambito di altri strumenti comunitari applicabili.
- (11) Il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) è stato consultato ed ha emesso un suo parere sulle relazioni di valutazione dei rischi cui è fatto riferimento nella presente raccomandazione.

<sup>(3)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.

<sup>(6)</sup> Le relazioni complete sulla valutazione dei rischi inviate dagli Stati membri relatori alla Commissione e brevi sintesi delle stesse sono disponibili al pubblico sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche (European Chemicals Bureau), Istituto per la salute e la protezione dei consumatori, Centro comune di ricerca di Ispra (<http://ecb.ei.jrc.it/existing-chemicals/>).

<sup>(7)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(12) Le misure stabilite nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

RACCOMANDA:

1. Tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o altre forme di lavorazione, dell'utilizzazione, dell'eliminazione o del recupero della seguente sostanza:

- ossido di difenile, derivato pentabromato  
N. CAS 32534-81-9  
N. Eines 251-084-2

dovrebbero tener conto dei risultati della valutazione dei rischi sintetizzata nell'allegato I, parte I (Valutazione dei rischi, Salute umana/ambiente) della presente raccomandazione. Tali risultati sono stati prodotti tenendo conto dei pareri emessi dal comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) <sup>(1)</sup>.

2. Le strategie per la riduzione dei rischi di cui all'allegato I, parte II (Strategia di limitazione del rischio) della presente raccomandazione dovrebbero essere applicate.

3. Tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o altre forme di lavorazione, dell'utilizzazione, dell'eliminazione o del recupero della seguente sostanza:

- cumene  
N. CAS 98-82-8  
N. Eines 202-704-5

dovrebbero tener conto dei risultati della valutazione dei rischi sintetizzata nell'allegato II, parte I (Valutazione dei rischi, Salute umana/ambiente) della presente raccomandazione. Tali risultati sono stati prodotti tenendo conto del parere emesso dal comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) <sup>(2)</sup>.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2001.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> La relazione di valutazione dei rischi per l'ambiente è stata esaminata dal CSTEE, che ha emesso il proprio parere durante la XIII riunione plenaria tenutasi a Bruxelles il 4 febbraio 2000; la relazione di valutazione dei rischi per la salute umana è stata esaminata dal CSTEE, che ha emesso il proprio parere durante la XVI riunione plenaria tenutasi a Bruxelles il 19 giugno 2000. Tali pareri sono disponibili su Internet al seguente indirizzo:  
([http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html)).

<sup>(2)</sup> La relazione di valutazione dei rischi è stata esaminata dal CSTEE, che ha emesso il proprio parere durante la XV riunione plenaria tenutasi a Bruxelles il 5 maggio 2000. Tale parere è disponibile su Internet al seguente indirizzo:  
([http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html)).

## ALLEGATO I

N. CAS 32534-81-9

N. EINECS 251-084-2

 $C_{12}H_5Br_5O$ 

Nome Einecs: ossido di difenile, derivato pentabromato  
Nome IUPAC: ossido di pentabromodifenile  
Relatore: Regno Unito  
Classificazione (\*): Xn; R48/21/22  
R64  
N; R50-53

(\*) La classificazione della sostanza è definita dalla direttiva 2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000 (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 1), recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata come additivo ritardante di fiamma nella produzione di schiume di poliuretano in applicazioni quali mobili e tappezzerie. L'utilizzo come additivo ritardante di fiamma in resine epossidiche, fenoliche, poliesteri insaturi e tessuti è citato in altri studi, ma l'industria che rifornisce l'UE non ne fa ricorso da oltre 20 anni. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'impiego del volume totale di sostanza prodotta o importata nella Comunità europea; per questo motivo è possibile che esistano utilizzi non contemplati nella presente valutazione dei rischi.

## I. VALUTAZIONE DEI RISCHI

## A. SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per i

## LAVORATORI

è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

— sono necessarie migliori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi connessi con l'esposizione per il tempo vita alla sostanza.

Le informazioni supplementari richieste riguardano:

- i dati sull'esposizione cutanea dei lavoratori,
- il grado di assorbimento cutaneo (dati quantitativi) dovrebbe essere appurato attraverso uno studio specifico sull'assorbimento cutaneo; in base ai risultati dello studio (cioè l'indicazione di un grado significativo di assorbimento da parte della cute) potrebbe essere necessario condurre uno studio di tossicocinetica per via orale in grado di fornire dati comparativi adeguati per interpretare gli studi di tossicità per via orale disponibili,
- i dati di screening sanitario, necessari per verificare eventuali segni di cloracne nei lavoratori,
- la metodologia per la caratterizzazione dei rischi per le sostanze capaci di bioaccumulare (esposizione per il tempo vita); può essere necessario uno studio sui roditori per il tempo vita in funzione delle modalità di sviluppo della metodologia impiegata per valutare l'esposizione per il tempo vita e dei dati eventualmente necessari per l'applicazione di tale metodologia.

La conclusione della valutazione dei rischi per i

## CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

— la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per le

## PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

— sono necessarie migliori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi connessi con l'esposizione in vita alla sostanza.

Le informazioni supplementari richieste riguardano:

- la metodologia per la caratterizzazione dei rischi per le sostanze capaci di bioaccumulare (esposizione per il tempo vita); può essere necessario uno studio sui roditori per il tempo vita in funzione delle modalità di sviluppo della metodologia impiegata per valutare l'esposizione per il tempo vita e dei dati eventualmente necessari per l'applicazione di tale metodologia,
- i dati sull'esposizione effettivamente misurata ricavati da fonti locali.

La conclusione della valutazione dei rischi per i

#### NEONATI ESPOSTI ATTRAVERSO IL LATTE

è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- sono necessarie migliori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi connessi con l'esposizione dei neonati alla sostanza attraverso il latte materno o il latte vaccino.

Le informazioni supplementari richieste riguardano:

- informazioni sulla tossicocinetica della sostanza riguardo al latte materno, compresa l'assunzione da parte del neonato attraverso il latte materno, il periodo di escrezione attraverso il latte materno durante l'allattamento nelle persone e le future tendenze riguardanti i livelli presenti nel latte materno,
- informazioni sulla tossicità relativa della sostanza per il fegato in animali giovani (fase neonatale) e adulti,
- studi supplementari sugli effetti potenziali sul comportamento dopo dosaggio neonatale per determinare la riproducibilità degli effetti, gli effetti di un dosaggio ripetuto e la rilevanza degli effetti per il comportamento umano,
- uno studio sulla riproduzione multi-generazionale per verificare se si osservino altri effetti a seguito dell'esposizione al latte materno. Se concepito correttamente, lo studio potrebbe verificare se gli animali giovani siano più sensibili agli effetti sul fegato e se si verifichino o meno differenze comportamentali,
- stime dell'esposizione, ricavate da fonti locali e regionali sulla concentrazione della sostanza nel latte vaccino.

Tuttavia, la strategia di limitazione del rischio per l'ambiente di cui alla parte II dell'allegato I eliminerà la necessità di ottenere informazioni supplementari.

La conclusione della valutazione dei rischi per la

#### SALUTE UMANA (proprietà fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

### B. AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per

#### L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per

#### L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che occorrono misure specifiche di limitazione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- timori per gli effetti sull'ambiente acquatico (sedimenti) e sull'ambiente terrestre locali a seguito dell'esposizione derivante dalla produzione di schiume di poliuretano,
- timori per l'avvelenamento secondario dei comparti ambientali citati in precedenza, sia a livello locale che regionale, causato dall'esposizione dovuta alla produzione e/o all'uso di schiume di poliuretano.

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per i

#### MICROORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono migliori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi per i microrganismi negli impianti di depurazione.

— Per colmare eventuali carenze di informazioni dovrebbe essere richiesta una prova sui microrganismi degli impianti di depurazione.

Tuttavia, la strategia di limitazione del rischio per l'ambiente di cui alla parte II dell'allegato I eliminerà la necessità di ottenere informazioni supplementari.

## II. STRATEGIA DI LIMITAZIONE DEL RISCHIO

Per la SALUTE UMANA

Anche se il risultato formale della valutazione dei rischi per la salute umana richiede altre informazioni o prove, gli Stati membri hanno rilevato le incertezze riguardanti la caratterizzazione dei rischi per i neonati esposti alla sostanza attraverso il latte. In particolare, è stata espressa preoccupazione per il fatto che la concentrazione nel latte materno possa aumentare nell'arco di tempo necessario per ottenere le informazioni richieste per perfezionare la caratterizzazione dei rischi e per eliminare alcune incertezze. Eventuali misure di riduzione del rischio proposte per la sostanza in questione devono tener conto dei timori relativi ai neonati esposti alla sostanza attraverso il latte.

Per l'AMBIENTE

Per limitare i rischi di avvelenamento secondario legati alla produzione e all'uso delle schiume di poliuretano, si dovrebbe considerare la possibilità di applicare limitazioni alla commercializzazione e all'uso su scala comunitaria della sostanza e degli articoli che la contengono <sup>(1)</sup>.

Le misure identificate ai fini della protezione ambientale ridurranno anche l'esposizione umana.

Ogni eventuale uso futuro della sostanza dovrebbe essere monitorato.

Si dovrebbe valutare la possibilità di controllare le importazioni degli articoli provenienti da paesi al di fuori dell'UE.

—

<sup>(1)</sup> Anche se la valutazione dei rischi e la strategia di riduzione del rischio hanno tenuto conto solo della sostanza che viene prodotta e utilizzata nelle schiume di poliuretano, tutti gli altri utilizzi che comportano l'emissione, il rilascio e la perdita nell'ambiente dovrebbero essere ritenuti inaccettabili.

## ALLEGATO II

N. CAS 98-82-8

N. EINECS 202-704-5

 $C_9H_{12}$ 

Nome Einecs: cumene  
Relatore: Spagna  
Classificazione (\*): R10  
Xn; R65  
Xi; R37  
N; R51-53

(\*) La classificazione della sostanza è definita dalla direttiva 2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000 (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 1), recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio nell'industria chimica per la produzione di fenolo e di acetone. Tra gli altri usi figurano: materiale di base per la produzione di detersivi, sintesi dell' $\alpha$ -metilstirene, dell'acetofenone e del di-isopropilbenzene e catalizzatore per le resine acriliche tipo poliestere. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'impiego del volume totale di sostanza prodotta o importata nella Comunità europea; per questo motivo è possibile che esistano utilizzi non contemplati nella presente valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione alla sostanza per l'uomo e per l'ambiente, in particolare attraverso i prodotti del petrolio, che non risultano dal ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea. La valutazione dei rischi derivanti da tali esposizioni non rientra nella presente valutazione dei rischi. Le relazioni complessive sulle valutazioni dei rischi inviate alla Commissione dallo Stato membro relatore contengono tuttavia informazioni che potrebbero essere utilizzate per valutare tali rischi.

## I. VALUTAZIONE DEI RISCHI

## A. SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per i

LAVORATORI, CONSUMATORI e PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE,

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

— la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate<sup>(1)</sup>.

## B. AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per

L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

— la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati in precedenza e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

<sup>(1)</sup> Le misure in questione riguardano l'impiego di valori limite per l'esposizione professionale a livello comunitario per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici. Il cumene è inserito nell'allegato della direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47), relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per i

**MICROORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati in precedenza e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

**II. STRATEGIA DI LIMITAZIONE DEL RISCHIO**

Nessuna.

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2001

**che proroga per la quinta volta la validità della decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati**

[notificata con il numero C(2001) 501]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/195/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 92/59/CEE, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE <sup>(2)</sup>, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).
- (2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE. Di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.
- (3) L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE stabilisce che la durata della validità delle misure adottate in base all'articolo 9 della suddetta direttiva è limitata a tre mesi, ma può essere prorogata mediante la stessa procedura prevista per l'adozione di queste misure.
- (4) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CE in virtù dell'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE è stata prorogata dalle decisioni 2000/217/CE, 2000/381/CE, 2000/535/CE e 2000/769/CE per un ulteriore periodo di tre mesi ogni volta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, di detta direttiva. La validità della decisione dovrebbe pertanto scadere il 6 marzo 2001.
- (5) Le ragioni che hanno motivato la decisione 1999/815/CE e la sua proroga in virtù delle decisioni 2000/217/CE, 2000/381/CE, 2000/535/CE e 2000/769/CE

sono ancora valide ed è pertanto necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.

- (6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE, modificata dalle decisioni 2000/217/CE, 2000/381/CE, 2000/535/CE e 2000/769/CE, con misure applicabili fino al 6 marzo 2001. È pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.
- (7) È pertanto necessario prorogare per una quinta volta la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE la validità può essere prorogata per un periodo di tre mesi.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato d'urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini «6 marzo 2001» sono sostituiti dai termini «5 giugno 2001».

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.

**RETTIFICHE****Rettifica del regolamento (CE) n. 447/2001 della Commissione, del 5 marzo 2001, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 64 del 6 marzo 2001)*

A pagina 9, punto 12:

*anziché:* «12. Stadio di consegna previsto <sup>(8)</sup>: reso porto d'imbarco — franco banchina»,

*leggi:* «12. Stadio di consegna previsto <sup>(8)</sup>: reso porto di sbarco — franco banchina».

A pagina 11, punto 12:

*anziché:* «12. Stadio di consegna previsto <sup>(8)</sup>: reso porto d'imbarco — franco banchina»,

*leggi:* «12. Stadio di consegna previsto <sup>(8)</sup>: reso porto di sbarco — franco banchina».

---